

Allegato 2 dell'Ordinanza sui tassametri

Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione dei tassametri

- 1 Il controllo può essere effettuato dall'utilizzatore stesso oppure, su suo incarico, da uno specialista.
- 2.1 Il controllo consiste nel percorrere un tragitto conosciuto della lunghezza minima di almeno un chilometro e nel confrontare il tratto effettivamente percorso con la distanza segnalata da tassametro; il risultato del confronto va messo a verbale.
- 2.2 Le persone competenti che dispongono di uno strumento speciale per determinare il numero degli impulsi generati dai tassametri possono effettuare l'esame con tale strumento su tragitti inferiori a quelli previsti al numero 2.1. (...).
- 3 Il verbale deve contenere almeno i dati seguenti:
 - dati relativi all'utilizzatore;
 - identificazione univoca del veicolo;
 - data del controllo;
 - lunghezza del percorso effettuato;
 - distanza indicata dal tassametro;
 - eventuali nuove impostazioni del tassametro, segnatamente la modifica di numero di impulsi;
 - nome della persona che ha svolto il controllo.
- 4 Il verbale deve essere tenuto a disposizione nel veicolo.

Controlli da parte del METAS

L'istituto federale di metrologia METAS è l'autorità di vigilanza sui tassametri. Esso assicura l'osservanza delle disposizioni.

Ufficio federale di metrologia METAS

Lindenweg 50, CH-3003 Bern-Wabern, telefono +41 58 387 01 11, www.metas.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Istituto federale di metrologia METAS



Controllo del tassametro da parte del detentore del taxi

Ordinanza del DFGP sui tassametri del 5.11.2013

RS 941.210.6

Modulo 6010.05F11.i